SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 settembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2024.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Gennaro SANGIULIANO dalla carica di Ministro della cultura e nomina del sig. Alessandro GIULI a Ministro della cultura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 2022, recante nomina dei Ministri;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Gennaro SANGIULIANO dalla carica di Ministro della cultura;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Gennaro SANGIULIANO dalla carica di Ministro della cultura.

Art. 2.

Il sig. Alessandro GIULI è nominato Ministro della cultura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2456

24A04705

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2024.

Modifica all'elenco allegato al decreto 28 marzo 2024, recante il riparto delle risorse per l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come successivamente modificato, e, in particolare, il comma 3, che prevede, tra l'altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali ivi menzionati, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse;

Visto il successivo comma 3-*bis* dell'art. 57 citato che, nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che il predetto comma 3-*bis* dispone, tra l'altro, che il riparto è effettuato fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica -, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;

Vista la nota prot. n. DFP-0022121-P-31 marzo 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - con cui vengono riaperti i termini, dal 3 aprile al 3 maggio 2023, per la presentazione delle istanze per l'accesso alle risorse del predetto fondo attraverso un modulo elettronico finalizzato a raccogliere informazioni analitiche sulle unità di personale reso disponibile *on-line* sul portale «Lavoro Pubblico» (https://www.lavoropubblico.gov.it);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 115 del 18 maggio 2024, con il quale si provvede al riparto delle risorse stanziate nel predetto fondo, e, in particolare, l'elenco allegato al medesimo decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la nota prot. n. 2210 dell'11 aprile 2024 del sindaco del Comune di Montemonaco, con la quale si dà atto che, per mero errore materiale nella compilazione della domanda di ammissione al contributo attraverso il portale «Lavoro Pubblico», è stata indicata, per l'unica unità di personale che ha maturato il diritto alla stabilizzazione, la qualifica di operatore, in luogo di quella di istruttore;

Considerato che, a causa del predetto errore, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024, al Comune di Montemonaco è stata attribuita la quota di euro 21.666,67 per l'anno 2024 e di euro 32.500,00 a decorrere dall'anno 2025, invece che quella corrispondente alla qualifica di istruttore, pari ad euro 26.000,00 per l'anno 2024 e ad euro 39.000,00 a decorrere dal 2025, che corrisponde alla qualifica del dipendente che ha maturato il diritto alla stabilizzazione;

Vista la nota prot. n. 83665 del 23 aprile 2024, con la quale la giunta della Regione Umbria, segnalata l'impossibilità per taluni uffici regionali di accedere al portale «Lavoro pubblico» nei giorni di apertura dei termini per la presentazione delle istanze, ha chiesto di poter accedere al finanziamento per ulteriori tre unità di personale, che hanno maturato il diritto alla stabilizzazione, appartenenti all'area dei funzionari rispetto a quelle menzionate nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024;

Considerato che, a causa del predetto disservizio tecnico, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024, è stata attribuita alla giunta della Regione Umbria la quota di euro 55.333,33 per l'anno 2024 e di euro 83.000,00 a decorrere dall'anno 2025, invece che quella corrispondente a quattro unità di personale appartenenti all'area dei funzionari e a una unità dell'area degli istruttori, pari a euro 143.333,33 per l'anno 2024 e a euro 215.000,00 a decorrere dal 2025;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Marche il 27 maggio 2024, per il tramite della Conferenza delle regioni, con la quale l'amministrazione territoriale chiede la rideterminazione dello stanziamento assegnato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024, alla luce della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro di cinque unità dimissionarie, in possesso dei requisiti previsti ai fini della stabilizzazione, di cui tre unità di personale appartenente al ruolo dei funzionari e due unità del ruolo degli istruttori;

Vista la comunicazione pervenuta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche il 3 giugno 2024, per il tramite della Conferenza delle regioni, con la quale il predetto ufficio ha segnalato, all'esito di una nuova ricognizione, un aumento del contingente in possesso dei requisiti previsti ai fini della stabilizzazione, e, in particolare di una unità aggiuntiva appartenente al ruolo degli istruttori, assunta con un contratto a tempo determinato in data 27 dicembre 2023;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024, è stata attribuita alla giunta della Regione Marche la quota di euro 2.526.666,67 per l'anno 2024 e di euro 3.790.000,00 a decorrere dall'anno 2025, invece che quella corrispondente a cinquantatrè unità di personale appartenenti all'area dei funzionari e a trentatrè unità dell'area degli istruttori, pari a euro 2.412.666,50 per l'anno 2024 e a euro 3.619.000,00 a decorrere dal 2025;

Rilevato che tali incongruità incidono sui livelli di spesa individuati dall'allegato al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare le opportune modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Dato atto che il fondo di cui all'art. 57, comma 3-*bis*, del suddetto decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, presenta la necessaria disponibilità per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla suddetta modifica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta dell'11 luglio 2024 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di modifica

1. All'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024, adottato in attuazione dell'art. 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il rigo 61 è sostituito dal seguente:

N.	Ente	Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Area degli istruttori	Area degli operatori esperti	Area degli operatori	Totale	Importo 2024 (dal secondo quadrimestre)	Importo annuo dal 2025
61	Montemonaco	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €

b) il rigo 83 è sostituito dal seguente:

N.	Ente	Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Area degli istruttori	Area degli operatori esperti	Area degli operatori	Totale	Importo 2024 (dal secondo quadrimestre)	Importo annuo dal 2025
83	Regione Marche - Giunta	53	33	0	0	86	2.412.666,50 €	3.619.000,00 €

c) il rigo 85 è sostituito dal seguente:

N.	Ente	Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Area degli istruttori	Area degli operatori esperti	Area degli operatori	Totale	Importo 2024 (dal secondo quadrimestre)	Importo annuo dal 2025
85	Regione Umbria - Giunta	4	1	0	0	5	143.333,33 €	215.000,00 €

d) il rigo dei totali è sostituito dal seguente:

N.	Ente	Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Area degli istruttori	Area degli operatori esperti	Area degli operatori	Totale	Importo 2024 (dal secondo quadrimestre)	Importo annuo dal 2025
	Totale complessivo	230	133	12	0	375	10.475.466,66 €	15.713.200,00 €

e) in conseguenza delle modifiche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la riga relativa all'importo totale da assegnare al Ministero dell'interno per la successiva erogazione è sostituita dalla seguente:

N.	Ente	Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Area degli istruttori	Area degli operatori esperti	Area degli operatori	Totale	Importo 2024 (dal secondo quadrimestre)	Importo annuo dal 2025
	Totale	226	131	12	0	369	10.307.333,33 €	15.461.000,00 €

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2024

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione:
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2373

24A04618

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 26 luglio 2024.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 42, 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, avente ad oggetto disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997) e, in particolare, l'art. 53 della predetta legge, così come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che disciplina le modalità di costituzione, nonché le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2015, n. 53334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale -n. 209 del 9 settembre 2015, recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'art. 41 della predetta legge, che disciplina le modalità di costituzione, nonché le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Considerato che il decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334, sopra citato, prevede un regime di aiuti di Stato esentato, in base alla previgente normativa dell'Unione, dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al quale la Commissione ha attributo il numero di riferimento SA.42782 (2015/XA) e che l'esenzione, di cui beneficiava il predetto regime di aiuti di Stato, ha cessato di produrre effetti in data 30 giugno 2023;

Ritenuto opportuno abrogare il suddetto decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 e procedere all'attuazione di un nuovo regime di aiuti di Stato esentato ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2022/2472 e (UE) n. 651/2014 della Commissione, sopra citati;

Ritenuto necessario determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di contribuzione, secondo procedure semplificate, ed alle modalità per la concessione dei predetti contributi, con riduzione degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Altri prodotti agricoli e alimentari»: gli ulteriori prodotti agricoli, alimentari, della pesca e dell'acquacoltura previsti dall'art. 5, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento (UE) 2024/1143, diversi dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono designati da DOP o IGP;

b) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato

dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per i vini;

c) «Direzione generale»: la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

d) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;

e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;

f) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

g) «Prodotti agricoli»: i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi inclusi i prodotti vitivinicoli di cui all'art. 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono designati da DOP o IGP;

h) «Ufficio PQA I»: l'Ufficio PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQA I, finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP.

Art. 3.

Attività, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Il presente decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472;

c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli;

d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e *coaching*), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

2. Le domande di contributo possono riguardare una o più attività di cui al precedente comma 1.

3. I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività prevista dal precedente comma 1, sono riportati nell'allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.

5. L'intensità di aiuto è limitata:

a) nel caso delle attività previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma 1:

per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 50% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014;

per i prodotti agricoli: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472;

b) nel caso delle attività previste dalle lettere *d)* ed *e)* del precedente comma 1:

per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014;

per i prodotti agricoli: al 90% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 4.

Ulteriori condizioni di trasparenza per i progetti di ricerca e sviluppo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nell'ipotesi in cui la domanda di contributo abbia ad oggetto progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico:

a) l'effettiva attuazione del progetto;

b) gli obiettivi del progetto;

c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;

d) il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;

e) il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.

2. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

3. Il mancato rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.

Art. 5.

Soggetti richiedenti

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:

a) consorzi di tutela;

b) organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela;

c) associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera *a)* e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera *b)*;

d) associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.

2. I soggetti richiedenti, di cui al precedente comma 1, per ciascun anno, possono presentare una sola domanda di contributo ai sensi del presente decreto.

3. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono far parte di una sola associazione temporanea tra quelle previste dal precedente comma 1, lettere *c)* o *d)*. In caso contrario, si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di contributo presentata in ordine cronologico. Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresì, agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera *d)*.

4. Non è ammessa da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, la presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere *c)* o *d)*. In quest'ultima ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere *c)* o *d)*. Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresì, agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera *d)*.

Art. 6.

Soggetti esclusi

1. Non possono presentare domanda di contributo:

a) le grandi imprese, come definite dall'art. 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'art. 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'art. 1, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 651/2014;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'art. 1, paragrafo 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 7.

Requisiti dei soggetti richiedenti

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 5 del presente decreto devono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, nonché comprovare eventuali esperienze acquisite o in corso nei settori di attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto. I predetti soggetti richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) essere in regola con gli adempimenti fiscali;

f) non avere contenziosi con la pubblica amministrazione;

g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla pubblica amministrazione;

h) non essere un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;

i) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

2. Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui al presente decreto i soggetti richiedenti:

a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, nonché coloro che convivono con questi ultimi soggetti, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

3. I soggetti richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all'atto della domanda di contributo, di un'apposita dichiarazione resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo sia presentata da un'associazione temporanea di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *c)* o *d)*, le dichiarazioni di cui al precedente comma 3 devono essere presentate per ogni soggetto componente della medesima associazione temporanea.

Art. 8.

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo ai sensi del presente decreto devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQA I, esclusivamente a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale, all'indirizzo di posta elettronica certificata aoo.pqa@pec.masaf.gov.it

2. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al primo giorno utile lavorativo.

3. Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste nell'art. 7, commi 3 e 4, del presente decreto.

4. Nel caso di associazioni temporanee di cui all'art. 5, comma 1, lettere *c)* o *d)*, alla domanda di partecipazione va allegato un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati.

5. È consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea di cui all'art. 5, comma 1, lettere *c)* o *d)* non ancora costituita, purché, in tal caso, il protocollo d'intesa di cui al precedente comma 4 contenga l'impegno a conferire, entro venti giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l'eventuale contributo.

6. Il ritiro di uno o più soggetti dell'associazione temporanea di cui ai precedenti commi 4 e 5, che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, comporta la revoca del contributo.

Art. 9.

Iter *istruttorio e determinazione dei soggetti beneficiari del contributo*

1. Con provvedimento della Direzione generale è istituita una commissione di valutazione, che provvede a verificare e dichiarare l'ammissibilità delle domande di contributo, comprensive della necessaria documentazione allegata alle stesse, nonché a valutare le domande di contributo ammissibili, assegnando ad ognuna di esse un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui all'allegato *A)* al presente decreto.

2. Ai componenti della suddetta commissione di valutazione non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

3. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 30 punti, purché abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 5 punti per il criterio «*a)* Coerenza degli obiettivi e delle attività descritte nella domanda di contributo con il raggiungimento di una o più delle finalità previste nell'art. 2 del decreto» e un punteggio non inferiore a 4 punti per il criterio «*d)* Misurabilità degli obiettivi descritti nella domanda di contributo e verificabilità del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori di risultato attendibili, pertinenti e precisi».

4. Ai soggetti richiedenti che, nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda di contributo, non abbiano portato a termine, in tutto o in parte, precedenti progetti relativi al presente decreto o al decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334, vengono detratti 10 punti.

5. I soggetti beneficiari sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito internet del Ministero.

6. Ai soggetti richiedenti non presenti in graduatoria è comunicato il punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, entro trenta giorni dal termine dei lavori della stessa.

7. L'idoneità delle domande di contributo presentate non comporta l'ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilità finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio.

8. La ripartizione dei fondi disponibili è approvata con provvedimento della Direzione generale, in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla Commissione, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno in corso. La predetta ripartizione dei fondi è pubblicata sul sito internet del Ministero.

9. La percentuale massima di contributo da erogare non supera l'intensità di aiuto, prevista per ciascuna tipologia di attività, nell'art. 3, comma 8, del presente decreto.

Art. 10.

Risorse disponibili, contributo concedibile e stanziamenti disponibili

1. Le risorse da assegnare nel quadro di applicazione della presente misura ammontano complessivamente a 900.000,00 euro. Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della presente misura, mediante ulteriori risorse disponibili.

2. I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all'art. 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell'art. 3, comma 8, del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.

Art. 11.

Termini e modalità di erogazione del contributo

1. È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.

2. La realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente decreto deve essere completata entro dodici mesi, a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, salvo concessione di proroga del termine di scadenza, per eccezionali e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione, previa presentazione di motivata istanza all'Ufficio PQA I, che illustri altresì lo stato di attuazione delle attività approvate. La proroga prevista nel periodo precedente può essere concessa una sola volta ed è inderogabile.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio PQA I, in forma scritta, l'inizio attività, fermo restando il termine delle attività stabilite al precedente comma 2 del presente articolo.

4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, comporta l'accettazione degli oneri previsti dal presente articolo.

5. Le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili alla domanda di contributo devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla Direzione generale e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, è autorizzato l'utilizzo del logo del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale con relativo manuale d'uso.

6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

7. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine delle attività stabilito al precedente comma 2 del presente articolo. Il mancato rispetto del termine previsto dal periodo precedente comporta la revoca del contributo, salvo casi motivati di oggettiva impossibilità da comunicare entro la scadenza del predetto termine all'Ufficio PQA I, ai fini della concessione della proroga del termine di presentazione della rendicontazione.

8. Alla liquidazione si provvede previo accertamento dell'ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario da parte di apposita commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Direzione generale. Ai componenti della predetta commissione tecnico-amministrativa non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

9. Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente dell'Ufficio PQA I.

Art. 12.

Varianti

1. Nella realizzazione delle attività ammesse a contributo, il soggetto beneficiario può apportare, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio PQA I, variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario approvato, nell'ambito della medesima tipologia di attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall'art. 3, comma 8, del presente decreto.

2. È consentita, altresì, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio PQA I, la sostituzione di un'attività ammessa a finanziamento con un'attività non prevista nella domanda di contributo, nell'ambito della medesima tipologia di attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall'art. 3, comma 8, del presente decreto, con possibilità di variare anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purché la nuova attività abbia gli stessi scopi di quella già approvata.

3. Le richieste di variante di cui ai precedenti commi 1 e 2, da parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate e pervenire all'Ufficio PQA I prima dell'effettuazione delle stesse, a pena di revoca del contributo concesso. È necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.

Art. 13.

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e degli articoli 3, 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 14.

Trasmissione alla Commissione e applicazione

1. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) 2022/2472 e dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 15.

Pubblicazione e trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2022/2472 e dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, il Ministero pubblicherà il regime di aiuto sul proprio sito internet www.politicheagricole.it fornendo le informazioni previste secondo il formato di cui al rispettivo Allegato III dei medesimi regolamenti.

2. Le suddette informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del registro SIAN e del registro RNA, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Art. 16.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2015, n. 53334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 209 del 9 settembre 2015, è abrogato.

2. L'allegato *B)* al presente decreto può essere modificato con decreto della Direzione generale nel rispetto della procedura prevista dall'art. 14 del presente decreto.

Art. 17.

Copertura finanziaria
e entrata in vigore

1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto, pari complessivamente a 900.000,00 euro, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7612, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero, a titolo di residui di lettera F (EPR 2023).

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero.

Roma, 26 luglio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1304

ALLEGATO *A*

Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

	Descrizione	**Punteggi**	
a)	Coerenza degli obiettivi e delle attività descritte nella domanda di contributo con il raggiungimento di una o più delle finalità previste nell'articolo 2 del decreto:	Alta Media Bassa	10-12 punti 5-9 punti 0-4 punti
b)	Livello di dettaglio, esaustività e chiarezza nella descrizione delle attività descritte nella domanda di contributo:	Alto Medio Basso	8-10 punti 4-7 punti 0-3 punti
c)	Livello di adeguatezza, pertinenza e giustificazione delle voci di costo riferite alle attività descritte nella domanda di contributo:	Alto Medio Basso	8-10 punti 4-7 punti 0-3 punti
d)	Misurabilità degli obiettivi descritti nella domanda di contributo e verificabilità del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori di risultato attendibili, pertinenti e precisi:	Alta Media Bassa	8-10 punti 4-7 punti 0-3 punti
e)	Ulteriori criteri di valutazione specifici per tipologia di attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto: [CUMULABILI FINO AD UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 12 PUNTI]	**Attività lettere a), b) e c):** • Rilevanza regionale o locale • Rilevanza nazionale • Rilevanza internazionale **Attività lettera d):** • Coinvolgimento di Università o di altre istituzioni o enti di formazione accreditati **Attività lettera e):** • Innovatività e originalità	 • 1-2 punti • 3-4 punti • 5-6 punti • 3-6 punti • 3-6 punti
f)	Soggetto richiedente:	• Articolo 5, comma 1, lett. a) • Articolo 5, comma 1, lett. b) • Articolo 5, comma 1, lett. c)-d)	• 1 punto • 6 punti • 4 punti

PUNTEGGIO MASSIMO: 60 PUNTI

ALLEGATO *B*

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Cumulo aiuti di Stato

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente decreto possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base, rispettivamente, ai regolamenti (UE) 2022/2472 o (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al Capo III del regolamento (UE) 2022/2472 oppure al Capo III del regolamento (UE) n. 651/2014.

Costi ammissibili (ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto)

a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera *g)* del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:

a) spese di iscrizione;

b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;

c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;

d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

e) premi simbolici fino a un valore di euro 1.000,00 per premio e per vincitore.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'art. 1, lettera *g)* del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora l'azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera *a)* del presente decreto), ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472.

Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera *g)* del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472:

a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari che producono un determinato «prodotto agricolo» di cui all'art. 1, lettera *g)* del presente decreto, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

b) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui «prodotti agricoli» di cui all'art. 1, lettera *g)* del presente decreto.

Le suddette pubblicazioni non fanno riferimento al nome di un'impresa o a un marchio.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'art. 1, lettera *g)* del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora l'azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli.

Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera *g)* del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472:

a) spese per l'organizzazione di attività dimostrative o azioni di informazione;

b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti.

Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'articolo 1, lettera *g)* del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora le attività siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e *coaching*), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria.

Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera *g)* del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472:

a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e *coaching*;

b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;

d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

i) costruzione, acquisizione, incluso il *leasing*, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti *i)* e *ii)*, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi

di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti *i)* e *ii)*;

iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, *cloud* e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

I costi di cui alla lettera *d)* sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'articolo 1, lettera *g)* del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora le attività siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera *a)* del presente decreto), ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera *g)* del presente decreto) sono ammissibili i seguenti costi, ai sensi dell'art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472:

a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:

i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati.

Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera *a)* del presente decreto), ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale; ricerca industriale; sviluppo sperimentale; studi di fattibilità) e rientrano nelle seguenti categorie:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l'art. 7, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 651/2014, tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da *a)* a *d)*. In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da *a)* a *d)*.

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

a) il 70% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate, fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari al 70% dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

24A04617

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.A.M.A. – società coop. a r.l.», in Bologna.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto l'art. 390 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Considerata la competenza direttoriale per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e la nomina dei commissari liquidatori allora prevista, con decreto direttoriale del 5 agosto 1998 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa «C.A.M.A. - società coop. a r.l.», e il dott. Claudio Mengoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 novembre 2022, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Rilevato, altresì, che il dott. Claudio Mengoli, avendo formulato richiesta per l'accesso a riti alternativi, risulta imputato per ipotesi delittuose concernenti la sottrazione di disponibilità finanziarie da procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui è commissario liquidatore;

Considerato che la circostanza dianzi richiamata evidenzia gravissime irregolarità gestorie, che hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario posto alla base dell'incarico commissariale e che risulterebbero idonee a giustificarne la sostituzione, indipendentemente dalle già rassegnate dimissioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere senza indugio alla sostituzione del dott. Claudio Mengoli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa, sia in ragione delle intervenute dimissioni, che in considerazione delle ulteriori circostanze compendiate *supra*;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 27 marzo 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 16 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c), e), f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.M.A. - società coop. a r.l.», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 00280510371), il dott. Andrea Amaini, nato a Fabbrico (RE) l'8 giugno 1957 (codice fiscale MNANDR57H08D450N), ivi domiciliato in via Carso n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2024

Il Ministro: URSO

24A04557

DECRETO 19 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ceramiche artistiche Ideal coop. - società cooperativa», in Valsamoggia.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto l'art. 390 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 2010, con il quale la società cooperativa «Ceramiche artistiche Ideal coop. - società cooperativa», è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Claudio Mengoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 novembre 2022, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Rilevato, altresì, che il dott. Claudio Mengoli, avendo formulato richiesta per l'accesso a riti alternativi, risulta imputato per ipotesi delittuose concernenti la sottrazione di disponibilità finanziarie da procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui è commissario liquidatore;

Considerato che la circostanza dianzi richiamata evidenzia gravissime irregolarità gestorie, che hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario posto alla base dell'incarico commissariale e che risulterebbero idonee a giustificarne la sostituzione, indipendentemente dalle già rassegnate dimissioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere senza indugio alla sostituzione del dott. Claudio Mengoli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa, sia in ragione delle intervenute dimissioni, che in considerazione delle ulteriori circostanze compendiate *supra*;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 27 febbraio 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 16 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Ceramiche artistiche Ideal coop. - società cooperativa», con sede in Valsamoggia (BO) (codice fiscale n. 03491930370), la dott.ssa Monica Mastropaolo, nata a Bologna l'8 agosto 1966 (codice fiscale MSTMNC66M48A944Y), ivi domiciliata in via San Mamolo n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2024

Il Ministro: URSO

24A04558

DECRETO 19 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Logica Service società cooperativa in liquidazione», in Minerbio.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto l'art. 390 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 luglio 2016, n. 237/2016, con il quale la società cooperativa «Logica Service società cooperativa in liquidazione», è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Claudio Mengoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 novembre 2022, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Rilevato, altresì, che il dott. Claudio Mengoli, avendo formulato richiesta per l'accesso a riti alternativi, risulta imputato per ipotesi delittuose concernenti la sottrazione di disponibilità finanziarie da procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui è commissario liquidatore;

Considerato che la circostanza dianzi richiamata evidenzia gravissime irregolarità gestorie, che hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario posto alla base dell'incarico commissariale e che risulterebbero idonee a giustificarne la sostituzione, indipendentemente dalle già rassegnate dimissioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere senza indugio alla sostituzione del dott. Claudio Mengoli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa, sia in ragione delle intervenute dimissioni, che in considerazione delle ulteriori circostanze compendiate *supra*;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 21 marzo 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 16 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Logica Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Minerbio (BO) (codice fiscale 00795680370), il dott. Corrado Baldini, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 7 ottobre 1973 (codice fiscale BLDCRD73R07H223T), ivi domiciliato in via Meuccio Ruini n. 10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2024

Il Ministro: URSO

24A04559

DECRETO 19 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Comitalia società cooperativa», in Bologna.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto l'art. 390 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Considerata la competenza direttoriale per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e la nomina dei commissari liquidatori allora prevista, con decreto direttoriale del 22 novembre 2011 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa «Comitalia società cooperativa», e il dott. Claudio Mengoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 novembre 2022, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Rilevato, altresì, che il dott. Claudio Mengoli, avendo formulato richiesta per l'accesso a riti alternativi, risulta imputato per ipotesi delittuose concernenti la sottrazione di disponibilità finanziarie da procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui è commissario liquidatore;

Considerato che la circostanza dianzi richiamata evidenzia gravissime irregolarità gestorie, che hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario posto alla base dell'incarico commissariale e che risulterebbero idonee a giustificarne la sostituzione, indipendentemente dalle già rassegnate dimissioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere senza indugio alla sostituzione del dott. Claudio Mengoli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa, sia in ragione delle intervenute dimissioni, che in considerazione delle ulteriori circostanze compendiate *supra*;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 26 febbraio 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della Direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 16 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «ComItalia società cooperativa», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale: 03533610378), l'avv. Alberto Camellini, nato a Bologna (BO) il 26 gennaio 1981 (codice fiscale: CMLLRT81A26A944B), ivi domiciliato in - Strada Maggiore n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2024

Il Ministro: URSO

24A04560

DECRETO 19 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Manifesta società cooperativa», in Bologna.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto l'art. 390 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2014, n. 113/2014 con il quale la società cooperativa «Manifesta società cooperativa», è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Claudio Mengoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 novembre 2022, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Rilevato, altresì, che il dott. Claudio Mengoli, avendo formulato richiesta per l'accesso a riti alternativi, risulta imputato per ipotesi delittuose concernenti la sottrazione di disponibilità finanziarie da procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui è commissario liquidatore;

Considerato che la circostanza dianzi richiamata evidenzia gravissime irregolarità gestorie, che hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario posto alla base dell'incarico commissariale e che risulterebbero idonee a giustificarne la sostituzione, indipendentemente dalle già rassegnate dimissioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere senza indugio alla sostituzione del dott. Claudio Mengoli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa, sia in ragione delle intervenute dimissioni, che in considerazione delle ulteriori circostanze compendiate *supra*;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, in data 26 febbraio 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 16 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, punto (i) e *g)*, della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Manifesta società cooperativa», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 02261461202), la dott.ssa Maria Angela Conti, nata a Bologna (BO) il 3 agosto 1958 (codice fiscale CNT MNG 58M43 A944Y), ivi domiciliata in via G. Marconi n. 28.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2024

Il Ministro: URSO

24A04561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vigabatrina, «Vigzip»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 179 del 29 agosto 2024

Procedura europea n. DE/H/7632/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VIGZIP, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: RIA Generics Limited, con sede legale e domicilio fiscale in The Black Church, St. Mary's Place, Dublino 7 D07 P4AX, Irlanda.

Confezione:

«100 mg/ml soluzione orale» - un flacone in HDPE da 150 ml con tappo a prova di bambino e una siringa per somministrazione orale graduata in PP con adattatore - A.I.C. n. 051071013 (in base 10) 1JQL15 (in base 32).

Principio attivo: vigabatrina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

RIA Generics Limited - Cube Building, Monahan Road, Cork, T12 H1XY, Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04573

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Tillomed».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 180 del 29 agosto 2024

Procedura europea N. DK/H/3450/001-005/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «RIVAROXABAN TILLOMED», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Giulio Richard 1, Torre A, 20143, Milano (MI), Italia

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139018 (in base 10) 1JSNGB (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139020 (in base 10) 1JSNGD (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139032 (in base 10) 1JSNGS (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139044 (in base 10) 1JSNH4 (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139057 (in base 10) 1JSNHK (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139069 (in base 10) 1JSNHX (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139071 (in base 10) 1JSNHZ (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139083 (in base 10) 1JSNJC (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139095 (in base 10) 1JSNJR (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139107 (in base 10) 1JSNK3 (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139119 (in base 10) 1JSNKH (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139121 (in base 10) 1JSNKK (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139133 (in base 10) 1JSNKX (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139145 (in base 10) 1JSNL9 (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139158 (in base 10) 1JSNLQ (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139160 (in base 10) 1JSNLS (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139172 (in base 10) 1JSNM4 (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139184 (in base 10) 1JSNMJ (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139196 (in base 10) 1JSNMW (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139208 (in base 10) 1JSNN8 (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139210 (in base 10) 1JSNNB (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film + 20 mg compresse rivestite con film» confezione inizio trattamento da 49 compresse in blister pvc/pvdc/al: 42 compresse da 15 mg + 7 compresse da 20 mg

A.I.C. n. 051139222 (in base 10) 1JSNNQ (in base 32)

Principio attivo: Rivaroxaban

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

MIAS Pharma Limited
Suite 1, First floor, Stafford House,
Strand Road, Portmarnock, comma Dublin, D13 WC83, Irlanda

Tillomed Malta Limited
Malta Life Sciences Park,
LS2.01.06 Industrial Estate, San Gwann, SGN 3000, Malta

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139020 (in base 10) 1JSNGD (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139044 (in base 10) 1JSNH4 (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139057 (in base 10) 1JSNHK (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139107 (in base 10) 1JSNK3 (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139158 (in base 10) 1JSNLQ (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139208 (in base 10) 1JSNN8 (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139032 (in base 10) 1JSNGS (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139069 (in base 10) 1JSNHX (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139071 (in base 10) 1JSNHZ (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139083 (in base 10) 1JSNJC (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139095 (in base 10) 1JSNJR (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139119 (in base 10) 1JSNKH (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139121 (in base 10) 1JSNKK (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139133 (in base 10) 1JSNKX (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139145 (in base 10) 1JSNL9 (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139160 (in base 10) 1JSNLS (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139172 (in base 10) 1JSNM4 (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139184 (in base 10) 1JSNMJ (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139196 (in base 10) 1JSNMW (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139210 (in base 10) 1JSNNB (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film + 20 mg compresse rivestite con film» confezione inizio trattamento da 49 compresse in blister pvc/pvdc/al: 42 compresse da 15 mg + 7 compresse da 20 mg

A.I.C. n. 051139222 (in base 10) 1JSNNQ (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139018 (in base 10) 1JSNGB (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139020 (in base 10) 1JSNGD (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139032 (in base 10) 1JSNGS (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139044 (in base 10) 1JSNH4 (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139057 (in base 10) 1JSNHK (in base 32)

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare e cardiochirurgo;

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139069 (in base 10) 1JSNHX (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139071 (in base 10) 1JSNHZ (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139083 (in base 10) 1JSNJC (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139095 (in base 10) 1JSNJR (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139107 (in base 10) 1JSNK3 (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi;

Confezioni:

«15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139119 (in base 10) 1JSNKH (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139121 (in base 10) 1JSNKK (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139133 (in base 10) 1JSNKX (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139145 (in base 10) 1JSNL9 (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139158 (in base 10) 1JSNLQ (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139160 (in base 10) 1JSNLS (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139172 (in base 10) 1JSNM4 (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139184 (in base 10) 1JSNMJ (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139196 (in base 10) 1JSNMW (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139208 (in base 10) 1JSNN8 (in base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 051139210 (in base 10) 1JSNNB (in base 32)

«15 mg compresse rivestite con film + 20 mg compresse rivestite con film» confezione inizio trattamento da 49 compresse in blister pvc/pvdc/al: 42 compresse da 15 mg + 7 compresse da 20 mg

A.I.C. n. 051139222 (in base 10) 1JSNNQ (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

fatto salvo quanto previsto dalla Nota AIFA 97 per l'indicazione FANV (fibrillazione atriale non valvolare

per le confezioni sopra riportate, limitatamente ai dosaggi da 15 mg e 20 mg impiegati nella seguente indicazione terapeutica: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio», è altresì adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire materiale educazionale, il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 13 marzo 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04574

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin».

Estratto determina IP n. 485 del 29 luglio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AROMASIN 25 mg coated tablet 30 U.P. dalla Grecia con numero di autorizzazione 14189/08/01-09-2009, intestato alla società Pfizer Hellas S.A. Mesogeion 243, 154 51, Neo Psychiko, Grecia e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto 63100 - Ascoli Piceno (AP) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C.: 051334011 (in base 10) 1JYLVV(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: exemestane 25 mg;

eccipienti: silice colloidale idrata, crospovidone, ipromellosa, magnesio stearato, mannitolo, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo A), polisorbato, polivinile alcool, simeticone, macrogol, saccarosio, magnesio carbonato leggero, metile paraidrossibenzoato (E218), esteri cetilici della cera, talco, cera carnauba, alcool etilico, lacca, titanio diossido (E171) e ossidi di ferro (E172).

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia;

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C.: 051334011.

Classe di rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C.: 051334011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione

in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04575

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, vaccino antinfluenzale (antigene di superficie, inattivato) trivalente, «Influvac S».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 188 del 30 agosto 2024

Procedura europea n. NL/H/0137/001/E/005.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INFLUVAC S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda (IE).

Confezioni:

«sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 051260014 (in base 10) 1JWBMG (in base 32);

«sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 051260026 (in base 10) 1JWBMU (in base 32);

«sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 051260038 (in base 10) 1JWBN6 (in base 32);

«sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 051260040 (in base 10) 1JWBN8 (in base 32).

Principio attivo: vaccino antinfluenzale (antigene di superficie, inattivato) trivalente.

Produttore del principio attivo:

Abbott Biologicals B.V. C. J. Van Houtenlaan 36 Weesp Noord-Holland 1381 CP Netherlands.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Abbott Biologicals B.V. Veerweg 12 Olst Overijssel 8121 AA Netherlands

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04578

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del protocollo di adesione al Trattato Nord Atlantico – NATO – della Repubblica di Macedonia del Nord, firmato a Bruxelles il 6 febbraio 2019.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del protocollo di adesione al Trattato Nord Atlantico - NATO - della Repubblica di Macedonia del Nord, firmato a Bruxelles il 6 febbraio 2019.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 129 del 24 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2019.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 2, il protocollo è entrato in vigore il 19 marzo 2020.

24A04519

Entrata in vigore del protocollo di adesione al Trattato Nord Atlantico – NATO – della Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 luglio 2022.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del protocollo di adesione al Trattato Nord Atlantico - NATO - della Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 luglio 2022.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 112 del 5 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2022.

In conformità al suo articolo 2, il protocollo è entrato in vigore il 4 aprile 2023.

24A04520

Entrata in vigore del protocollo di adesione al Trattato Nord Atlantico – NATO – del Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 5 luglio 2022.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del protocollo di adesione al Trattato Nord Atlantico - NATO - del Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 5 luglio 2022.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 112 del 5 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2022.

In conformità al suo articolo 2, il protocollo è entrato in vigore il 7 marzo 2024.

24A04521

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1163
Yen	160,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,034
Corona danese	7,461
Lira Sterlina	0,84645
Fiorino ungherese	395,23
Zloty polacco	4,2815
Nuovo leu romeno	4,9756
Corona svedese	11,403
Franco svizzero	0,946
Corona islandese	153,1
Corona norvegese	11,7785
Rublo russo	-
Lira turca	37,9737
Dollaro australiano	1,6496
Real brasiliano	6,1332
Dollaro canadese	1,5076
Yuan cinese	7,9512
Dollaro di Hong Kong	8,7023
Rupia indonesiana	17236,51
Shekel israeliano	4,0966
Rupia indiana	93,6635
Won sudcoreano	1481,16
Peso messicano	21,4092
Ringgit malese	4,8531
Dollaro neozelandese	1,8008
Peso filippino	62,524
Dollaro di Singapore	1,4546
Baht tailandese	37,926
Rand sudafricano	19,8317

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04643

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1162
Yen	161,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,034
Corona danese	7,4609
Lira Sterlina	0,84438
Fiorino ungherese	393,13
Zloty polacco	4,2783
Nuovo leu romeno	4,9771

Corona svedese	11,3758
Franco svizzero	0,944
Corona islandese	153,1
Corona norvegese	11,723
Rublo russo	-
Lira turca	37,9876
Dollaro australiano	1,6461
Real brasiliano	6,1186
Dollaro canadese	1,5041
Yuan cinese	7,9547
Dollaro di Hong Kong	8,7073
Rupia indonesiana	17349,32
Shekel israeliano	4,1135
Rupia indiana	93,674
Won sudcoreano	1485,86
Peso messicano	21,6869
Ringgit malese	4,8527
Dollaro neozelandese	1,7912
Peso filippino	62,842
Dollaro di Singapore	1,4552
Baht tailandese	38,029
Rand sudafricano	19,7883

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04644

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1117
Yen	160,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,053
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,84163
Fiorino ungherese	393,4
Zloty polacco	4,3003
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,335
Franco svizzero	0,9375
Corona islandese	153,1
Corona norvegese	11,712
Rublo russo	-
Lira turca	37,8389
Dollaro australiano	1,6407
Real brasiliano	6,1498
Dollaro canadese	1,4982
Yuan cinese	7,9253
Dollaro di Hong Kong	8,6711
Rupia indonesiana	17150,03
Shekel israeliano	4,0759
Rupia indiana	93,3565
Won sudcoreano	1485,05
Peso messicano	21,8823
Ringgit malese	4,8281
Dollaro neozelandese	1,7823
Peso filippino	62,544
Dollaro di Singapore	1,4493
Baht tailandese	37,848
Rand sudafricano	19,7851

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04645

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1088
Yen	160,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,043
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,84175
Fiorino ungherese	392,73
Zloty polacco	4,2898
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	11,3455
Franco svizzero	0,9364
Corona islandese	152,9
Corona norvegese	11,641
Rublo russo	-
Lira turca	37,7944
Dollaro australiano	1,6274
Real brasiliano	6,1892
Dollaro canadese	1,4927
Yuan cinese	7,8653

Dollaro di Hong Kong	8,6422
Rupia indonesiana	17082,67
Shekel israeliano	4,0671
Rupia indiana	93,023
Won sudcoreano	1474,34
Peso messicano	21,8575
Ringgit malese	4,78
Dollaro neozelandese	1,768
Peso filippino	62,279
Dollaro di Singapore	1,4432
Baht tailandese	37,649
Rand sudafricano	19,6351

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04646

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1087
Yen	161,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,031
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,8412
Fiorino ungherese	392,53
Zloty polacco	4,2763
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,3355
Franco svizzero	0,9416
Corona islandese	152,9
Corona norvegese	11,662
Rublo russo	-
Lira turca	37,7651
Dollaro australiano	1,6301
Real brasiliano	6,2155
Dollaro canadese	1,4941
Yuan cinese	7,8585
Dollaro di Hong Kong	8,6455
Rupia indonesiana	17180,03
Shekel israeliano	4,0245
Rupia indiana	92,9485
Won sudcoreano	1478,6
Peso messicano	21,7581
Ringgit malese	4,7901
Dollaro neozelandese	1,7709
Peso filippino	62,309
Dollaro di Singapore	1,4441
Baht tailandese	37,541
Rand sudafricano	19,5358

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04647

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-209) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C